

Cognome..... SAVINI
 Nome..... GIUSEPPE
 nato il..... 29/08/1952
 (atto n..... 446..... 15..... A.....)
 a..... Ravenna.....
 Cittadinanza..... italiana
 Residenza..... RAVENNA
 Via..... Via Pasolini Giuseppe n. 24
 Stato civile..... CONIUGATO
 Professione..... avvocato
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 1.76
 Capelli..... brizzolati
 Occhi..... neri
 Segni particolari..... ***



Firma del titolare..... *Giuseppe Savini*
 Ravenna, 12-06-2004

Impronta del dito indice sinistro
 IMP. FISSO 5,16
 DIR. SEGR. 0,26
 TOTALE 5,42



VALIDITA' PROROGATA AI
 SENSI DELL' ART. 31 DEL
 D.L. 25/06/2008 N. 112 FINO

al..... 11/6/2014

8 GIU. 2009

Data Scadenza 11/06/2009

AK 6747192



IPZB - OFFICINA CY-RGUA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
Ravenna

CARTA D'IDENTITA'

N. AK 6747192

DI
SAVINI
GIUSEPPE

Giuseppe Savini

**CONDIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI DI DIFESA IN GIUDIZIO (CIVILE E PENALE) IN
AMBITO DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE MEDICO -
SANITARIA DELLE AUSL DI RAVENNA, FORLI', CESENA E RIMINI
E/O LORO DIPENDENTI**

(Allegato all'avviso pubblico di selezione degli avvocati)

Premesso che:

- L'Azienda USL di Ravenna, in qualità di azienda "capofila" delle Aziende di Area Vasta Romagna, ha proceduto alla indizione di avviso pubblico per la formazione di elenchi di avvocati da incaricare per la difesa in giudizio civile o penale delle Aziende c/o loro dipendenti in materia di malpractice professionale medico-sanitaria;
- la sottoscrizione della presente Convenzione è condizione necessaria per l'effettivo inserimento nella lista dei fiduciari e per il successivo conferimento di incarichi professionali;

Art. 1- oggetto

Il presente documento disciplina le condizioni generali relative all'affidamento di incarichi professionali di difesa in giudizio delle AUSL di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini e/o dei loro dipendenti. Gli affidamenti avverranno di regola sulla base di un meccanismo di alternanza, nell'ambito di una scelta fiduciaria delle Aziende adeguatamente motivata. In caso di procedimenti penali l'individuazione del professionista avverrà sulla base della libera scelta del dipendente coinvolto



personalmente, in accordo con l'Azienda, in applicazione dell'istituto contrattuale del patrocinio legale. Nel caso in cui nel medesimo procedimento siano coinvolti più dipendenti, l'individuazione avverrà nei confronti di un solo legale, fatti salvi eventuali aspetti di conflitto d'interesse fra le diverse posizioni processuali;

Art. 2 - natura dell'incarico

Gli incarichi di cui alla presente convenzione costituiscono prestazione di opera professionale ai sensi dell'art. 2229 e segg. del codice civile.

Art. 3 - accettazione dell'incarico e modalità di espletamento

L'Avvocato incaricato si impegna a svolgere gli incarichi che gli saranno conferiti nel rispetto delle norme di legge e delle norme deontologiche stabilite dall'Ordine professionale di appartenenza, con particolare riguardo all'osservanza dei doveri di lealtà, correttezza, diligenza, segretezza e riservatezza, impegnandosi a fornire, quando richiesti pareri *pro veritate* che si renderanno necessari nello svolgimento della causa, ulteriori rispetto alla difesa tecnica, senza ulteriori oneri rispetto al compenso pattuito.

L'incarico verrà svolto direttamente dal professionista, anche attraverso collaboratori, sotto la sua personale responsabilità. A tale fine il professionista dichiara e garantisce di avere i mezzi strutturali ed informatici nonché il personale necessario per il corretto svolgimento dell'incarico.

Nell'ipotesi in cui il professionista non disponga di una sede del proprio studio nella circoscrizione territoriale del Giudice davanti al quale è chiamato a



svolgere il suo incarico, potrà avvalersi dell'opera di domiciliatari da esso nominati con oneri a proprio carico.

Comunque il professionista sarà pienamente responsabile per l'operato dei domiciliatari e per il pagamento dei relativi compensi.

In particolare il professionista si asterrà dal compimento di attività che non siano richieste o che non siano necessarie per la corretta esecuzione dell'incarico.

Nell'ambito dell'esercizio dell'incarico, il professionista dovrà confrontarsi con gli Uffici interni dell'Azienda, a cui dovrà riferire puntualmente ogni fase del procedimento e a trasmettere tempestivamente tutti gli atti di causa, con costante aggiornamento sullo stato della controversia, anche al fine di consentire opportune verifiche sull'attività svolta, pena l'esclusione dalla lista dei fiduciari.

Nel caso di conflitto di interessi, che dovessero sorgere nel corso del procedimento, il professionista dovrà prontamente dichiarare tale situazione ed astenersi dal proseguire nelle attività di assistenza e di difesa.

Art. 5- conferimento di incarichi di consulenze

Qualora nel corso del procedimento emerga la necessità di procedere alla nomina di consulenti, il professionista si impegna ad informare immediatamente l'Azienda, che potrà conferire l'incarico direttamente ad un proprio dipendente. Se nell'AUSL non vi sono professionalità adeguate all'oggetto della consulenza, la scelta del consulente verrà effettuata



dall'Azienda anche ai fini della predeterminazione del compenso da corrispondere al consulente.

Art. 6- determinazione del compenso

- Quale corrispettivo dell'attività professionale svolta, il Professionista avrà diritto al compenso, calcolato secondo i criteri che seguono.
- Per prestazioni sia in materia civile che penale, oltre al rimborso delle spese di cui al successivo art. 8, e ferma l'esclusione di qualunque altro rimborso forfettario, a titolo di spese generali, sarà dovuto al Professionista un compenso determinato sulla base dei parametri di cui al D.M. della Giustizia n. 140 del 140 del 20.07.2012, applicando le diminuzioni nella % massima stabilita dal Decreto stesso salvo casi di particolare complessità che dovranno essere opportunamente illustrati con dettagliata relazione allegata al preventivo che sarà trasmesso all'Azienda preliminarmente al conferimento dell'incarico, con la precisazione che anche in tal caso non potrà essere applicata alcuna maggiorazione ai valori medi di riferimento del D.M. Il compenso che sarà liquidato al professionista in esito alla vertenza comprenderà diritti e onorari, previsti nelle tabelle dei compensi professionali, in relazione al valore della controversia, come di seguito determinato:
 - a) per calcolare il valore della controversia le parti fanno riferimento alla somma attribuita alla controparte in via di transazione o, nel caso in cui la controversia fosse definita con provvedimento giudiziale, alla somma riconosciuta alla parte vincitrice o, se inferiore, a quella posta a carico dell'Azienda nel provvedimento medesimo, comprensiva di interessi e



rivalutazione monetaria (con esclusione di qualsiasi importo liquidato a titolo di onorario, diritti e spese di giudizio);

b) nell'ipotesi in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna attribuzione di somme alla parte vincitrice, le parti fanno riferimento al valore effettivo dell'incarico determinato nella Delibera di conferimento dello stesso.

Nel tenere conto della durata delle prestazioni, ai fini della determinazione del compenso, le parti faranno riferimento alla ragionevole durata del procedimento, avuto riguardo ai normali standard professionali e alla natura della stessa.

Art. 7- modalità di corresponsione del compenso

- Il Professionista potrà chiedere anticipi di somme, anche in relazione al necessario pagamento del contributo unificato o per pagare spese di giudizio..
- Il Professionista dovrà preventivamente inviare all'Azienda una nota pro forma per le competenze maturate, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di compimento dell'incarico, o dell'anticipata cessazione dello stesso; a tale fine, per data di compenso dell'incarico si intende quella della transazione della controversia o del provvedimento del giudice che definisce o estingue il singolo grado di giudizio.
- Il Professionista provvederà all'invio della fattura entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione scritta della nota pro-forma progetto di fattura da parte dell'Azienda, la quale si impegna a provvedere alla liquidazione entro i successivi 90 giorni.



- c) Insufficienza di mezzi, di attrezzature e/o di personale;
- d) Qualora si verificano fatti e/o circostanze che possano intaccare gravemente il rapporto fiduciario, ad esempio : mancato riscontro alle richieste di circolarizzazione e inottemperanza all'obbligo tempestivo aggiornamento sullo stato della causa.
- In tal caso l'Azienda si riserva di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
 - Art. 10- recesso del professionista
 - Il professionista incaricato potrà recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all'AUSL in tempo utile al fine di permettere all'Azienda di procedere al conferimento di incarico ad un nuovo difensore, nei tempi necessari per la corretta prosecuzione della vertenza e per non pregiudicare l'attività di difesa. In tal caso egli ha diritto al pagamento del compenso per l'opera utilmente svolta e per le spese sostenute e documentate.

Per accettazione:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be a name starting with 'H'.

STUDIO LEGALE SAVINI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Viale Della Lirica n. 43 - 48100 RAVENNA - Tel (0544) 404404 - Telefax (0544) 407060
E-mail: mail@studiolegalesavini.it

Sede secondaria: Via XXV Luglio n. 13/C - 47042 Cesenatico - FC - Tel. (0547) 84202
(si riceve su appuntamento il lunedì e mercoledì pomeriggio)

Avv. Giuseppe Savini

giuseppe@pec.studiolegalesavini.it

Avv. Alberto De Cesare

alberto@pec.studiolegalesavini.it

Avv. Simone Balzani

Simone.balzani@ordineavvocati Ravenna.eu

Avv. Romina Piancastelli

romina@pec.studiolegalesavini.it

Dott. Francesca Fabbri

francesca@studiolegalesavini.it

Ravenna, li 07/01/2014

Curriculum

Il sottoscritto **Avv. Giuseppe Savini**, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità personale dichiara di possedere le sotto indicate esperienze formative e professionali:

- nato a Ravenna il 29/08/1952
- diploma di scuola media superiore al Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna
- laurea presso l'Università degli Studi di Bologna il 17/11/1976 con tesi in diritto commerciale societario (relatore prof. Renzo Costi)
- collaboratore volontario presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università di Bologna con partecipazione a seminari ed esami sino al marzo 1978
- servizio militare quale ufficiale di complemento in Marina da marzo 1978 ad ottobre 1979
- iscrizione all'Albo degli Avvocati di Ravenna dal 1979
- patrocinante in Cassazione dal 1995



- membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna per il quadriennio 2003-2007
- titolare di studio associato con altri avvocati e due impiegate amministrative

In merito alle esperienze professionali rappresento di avere in essere da oltre 20 anni rapporti fiduciari con primari gruppi assicurativi italiani ed in particolare attualmente Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali, Ina Assitalia, Toro, FATA, etc.) e Gruppo Fondiaria SAI S.p.A. (Fondiaria SAI, Milano, Liguria, Dialogo, etc.) nell'ambito dei quali mi sono occupato di casi di responsabilità medica anche della stessa Azienda USL. Inoltre con il mio studio è in essere un consolidato rapporto professionale con la Casa di Cura San Francesco S.p.A. per la quale mi occupo in particolare della gestione del contenzioso avente ad oggetto responsabilità sanitaria. In virtù del rapporto ho avuto occasione di curare l'aggiornamento del personale medico e infermieristico di detta struttura in tema di responsabilità civile e penale (da ultimo seminario sul tema: La legge Balduzzi e le linee guida in materia sanitaria).

Si elencano di seguito cause in corso o di recente archiviazione in materia di responsabilità medica da me trattate con annotazione dell'esito ove positivo.

Elenco cause

1. **AUSL Ravenna – dott. De Santis / T. L. + 1 - n. 538/2008 R.G. Corte d'Appello** (la causa è attualmente pendente presso la Corte d'Appello di Bologna su impugnazione delle controparti dopo la sentenza favorevole del primo grado – vedi allegato)
2. **AUSL Ravenna - Dott. Giuseppe Saccol + altri / N. S. - n. R.G. 6322/2012 Corte di Cassazione** (la causa è stata gestita dal primo grado per il dott. Saccol assicurato Milano e per AUSL pure assicurata Milano con sentenza favorevole in primo e secondo grado; la Cassazione ha poi annullato la sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della

Regione E.R. – sentenza favorevole anche nel giudizio di rinvio e la Cassazione ha recentemente respinto il ricorso con condanna alle spese in favore del dott. Saccol - vedi allegato).


3. MILANO Assicurazioni – AUSL Ravenna + altri / eredi G. G. - n. 65/2012 R.G. Corte d'Appello (la causa è recentemente stata transatta dopo che la Corte d'Appello di Bologna ha sospeso la sentenza di primo grado del Tribunale di Ravenna – vedi allegato - su appello proposto da Milano con appello incidentale delle altre parti).
4. MILANO Assicurazioni – dott. C.F.– AUSL Ravenna/ A. N. n. 1385/2012 R.G. – Tribunale di Ravenna (la causa è attualmente in corso)
5. MILANO Assicurazioni – dott. A.E. + dott. G. V. + AUSL Ravenna/ A. F. n. 4785/2012 R.G. Tribunale di Ravenna (la causa è attualmente in corso)
6. MILANO Assicurazioni – dott. R. A. – V.M.C.H. / O.E. + 3 - n. 4653/2012 R.G. Tribunale di Ravenna (il procedimento per ATP è attualmente in corso e trovasi in riserva su eccezioni di inammissibilità)
7. Dott. M.T. + altri / B.P. n. 1759/2009 R.G. Tribunale di Forlì (la causa è attualmente in corso)
8. Casa di Cura San Francesco + dott. P.A. + altri / B.A. n. 1521/2012 R.G. Tribunale di Ravenna (la causa è attualmente in corso)
9. Casa di Cura San Francesco + dott. N.G. / C.D. + 3 n. 1892/2008 R.G. Tribunale di Ravenna (la causa è stata recentemente transatta)
10. Casa di Cura San Francesco – eredi dott. N.G. / D.A. n. n. 658/2012 R. G. Tribunale di Bari (il procedimento per ATP è attualmente in corso)
11. Casa di Cura San Francesco + eredi dott. N.G. / D.A. – n. 1923/2013 R.G. Tribunale di Ravenna (il procedimento per ATP è attualmente in corso)
12. Casa di Cura San Francesco + AUSL ed altri / eredi B.E. – n. 383/2008 R.G. Tribunale di Ravenna (la causa è stata definita con sentenza n. 166/2013 che ha accolto in misura minima le pretese risarcitorie degli eredi)
13. Casa di Cura San Francesco – dott. N.G. ed altri / G.G. – n. 2747/2004 R.G. Tribunale di Ravenna (la causa è stata definita con sentenza n. 551/2012)



14. Casa di Cura San Francesco + dott. M.C. ed altri / R.I. - n. 2368/2005 R.G. Tribunale di Ravenna (la causa è stata definita con sentenza n. 1038/2012 che ha rigettato la domanda attorea - vedi allegato)
15. Casa di Cura San Francesco + dott. Z.M. ed altri / T.A. - n. 830/2011 R.G. Corte d'Appello di Bologna (la causa è attualmente pendente avanti la Corte d'Appello di Bologna dopo la sentenza favorevole di primo grado - vedi allegato)
16. Casa di Cura San Francesco + eredi dott. N.G. ed altri / G.P. ed altri - n.374/2013 Tribunale di Ravenna (la causa è attualmente in corso)
17. Casa di Cura San Francesco + dott. F.F. + altri / A.P. - n. 3097/2007 R.G. Tribunale di Ravenna (definita con sentenza n. 1318/2011 favorevole - vedi allegato)
18. Casa di Cura San Francesco + dott. N.G. ed altri / M.F. - n. 3641/2007 R.G. Tribunale di Ravenna (la causa è stata definita con sentenza n. 1269/2012)
19. Casa di Cura San Francesco + dott. G.W. + altri / G.F. - n. 679/2011 Tribunale di Ravenna (la causa è attualmente in corso)
20. Dott. N. G. + altri / C.F. - n. 4761/2008 R.G. Tribunale di Ravenna (causa interrotta e non più riassunta dall'attore in considerazione dell'istruttoria espletata)

Si allega stralcio sentenze favorevoli

Avv. Giuseppe Savini





Distribuzione originale ap-
... Der
... originale
8,26
Faenza, 11



TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE DISTACCATA DI FAENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

Dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 849 ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 2001 iniziata con atto di citazione
depositato in data 15.12.2001

da:

TOSCHI LIDIA E ROSSETTI GLORIA entrambe residenti a
Russi ed elettivamente domiciliate in Faenza presso lo studio
dell'Avv. Nice Zauli che le rappresenta e difende giusta delega a
margine dell'atto di citazione

attrici

CONTRO:

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - PRESIDIO DI
FAENZA** in persona del legale rappresentante pro tempore con
sede in Faenza e **DE SANTIS PASQUALE** entrambi
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Savini di Ravenna
giuste deleghe in calce alle rispettive copie notificate dell'atto di

Sent. n. 16/07

n. 849/01 Cont.

n. 310 Cron.

n. 91 Rep.

Decorrenza

termini per dep.

sentenza

28.12.2006

Pubblicazione

07.02.2007

OGGETTO:

Risarcimento

danni

OMISSIS

p.q.m

Il Tribunale di Ravenna, Sezione distaccata di Faenza definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al nr. 849/2001 di R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:

- 1) Respinge la domanda proposta;
- 2) Compensa tra le parti le spese di lite.

Faenza, 7/2/2007



Il Giudice
(dott.ssa Flavia Mazzini)



TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE DISTACCATA DI FAENZA

Deposito in Camera

Il _____



TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE DISTACCATA DI FAENZA
PER USO
APPELLO PRIMA DELLA
REGISTRAZIONE

IL CANCELLIERE

Spinelli Giordano

25764/2013

ORIGINALE

Contributo integrativo
0472/2011



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Risarcimento
danni

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 6322/2012

Cron. 25764

Rep. C.I.

Ud. 18/10/2013

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente -

Dott. GIOVANNI CARLEO - Rel. Consigliere -

Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -

Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia esecutiva
dal Sig. Spinelli Giordano
per diritti € 17.70 x2
il 14.11.13

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CANCELLIERE
x Saccol Giuseppe
PRO QUOTA

sul ricorso 6322-2012 proposto da:

NICOLETTI SILVANA NCLSVN39M52H294L, elettivamente

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall'Avvocato CARDELLINI GIULIANO giusta delega in

atti;

- ricorrente

contro

SACCOL GIUSEPPE SCCGPP36T09L565E, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo

studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che lo



2013

1959

M

rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVINI
GIUSEPPE giusta delega in atti;

DAL FIUME EGIDIO DLFGE31P22L840X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso
lo studio dell'avvocato VINCENTI MARCO, rappresentato
e difeso dall'avvocato MAZZUCATO MAURO giusta delega
in atti;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379, AUSL RAVENNA ,
GESTIONE LIQUIDATORIA USL 35 RAVENNA 92031720391;

- **intimati** -

Nonchè da:

GESTIONE LIQUIDATORIA USL 35 RAVENNA 92031720391, in
persona del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria
Locale di Ravenna, quale Commissario Liquidatore,
Dott. TIZIANO CARRADORI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio
dell'avvocato GIANNI SAVERIO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati FAZIO DOMENICO,
ANTONELLA MICELE giusta delega in atti;

- **ricorrente incidentale** -

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379, AUSL RAVENNA , DAL
FIUME EGIDIO DLFGE31P22L840X, SACCOL GIUSEPPE
SCCGPP36T09L565E, NICOLETTI SILVANA NCLSVN39M52H294L;

- intimati -

Nonché da:

REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379, in persona del
Presidente della Giunta Regionale, Dott. VASCO ERRANI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3,
presso lo studio dell'avvocato GIANNI SAVERIO,
rappresentato e difeso dagli avvocati FAZIO DOMENICO,
ANTONELLA MICELE giusta delega in atti;

- ricorrente incidentale -

nonché contro

AUSL RAVENNA , DAL FIUME EGIDIO DLFGE31P22L840X,
GESTIONE LIQUIDATORIA USL 35 RAVENNA 92031720391,
SACCOL GIUSEPPE SCCGPP36T09L565E, NICOLETTI SILVANA
NCLSVN39M52H294L;

- intimati -

SISSIMO

OMISSIS

P.Q.M.


La Corte decidendo sui ricorsi riuniti li rigetta. Compensa le spese tra le parti ricorrenti, in via principale ed in via incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore di Egidio Dal Fiume e di Giuseppe Saccol, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 5.200,00 di cui € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed € 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 18.10.2013

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 15 NOV. 2013
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



13/04/2012 13:18 +-39-51-281537

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
seguenti Magistrati:

Dott. Mariapia Parisi	Presidente
Dott. Anna De Cristofaro	Consigliere
Dott. Paola Montanari	Consigliere rel.

Nel procedimento n. 164-1/2012 R.G.

A scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza
tenuta il 3-4-2012

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letta l'istanza avanzata ex artt. 283 e 351 cpc

Lette le memorie di risposta

Ritenuto:

- che la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado che il Giudice d'appello può disporre ex art. 283 cpc è rimessa ad una valutazione globale di opportunità che comprende, da un lato, la delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione e, dall'altro, la valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire dall'esecuzione della sentenza, anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato; che, peraltro, allorchè l'impugnazione riveli un accentuato profilo di fondatezza il periculum in mora può ritenersi imminente;

- che, avuto riguardo alle conclusioni peritali, l'appello, salva più approfondita valutazione in sede di decisione finale, appare assistito da accentuato fumus boni iuris quanto meno in relazione ai criteri con i quali il primo Giudice ha affrontato il problema del nesso causale ed al quantum del liquidato risarcimento iure hereditatis e che ciò, per il suindicato principio, valutato anche in relazione all'elevato importo del liquidato risarcimento, integra ex se il grave e fondato motivo di cui all'art. 283 cpc;

PQM

LA CORTE

Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1444/2011 emessa dal Tribunale di Ravenna. Si comunichi.

Bologna, 3-4-2012

Il Presidente

Il FUNZIONARIO
An. Mollane

Corte d'Appello di Bologna
depositato nella Cancelleria
11 APR 2012
Il FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
An. Mollane

N. R.G. 2368/2005



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE di RAVENNA

Sentenza N. 1023/05

N. 2368/05 Fasc.

N. 4482/ Cron.

N. 1751 Reg.

N. // Grat. Patr.

C.U.I.R.

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONELLA ALLEGRA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2368/2005 promossa da:

IVONNE RONDONI (C.F. RNDVNN30H62H199Y), con il patrocinio dell'avv. MIRRI PIER PAOLO, elettivamente domiciliata in VIA LE CORBUSIER 45 48124 RAVENNA presso il difensore avv. MIRRI PIER PAOLO

ATTRICE

contro

CASA DI CURA S. FRANCESCO SRL (C.F. 00200150399), con il patrocinio dell'avv. SAVINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIRICA 43 48124 RAVENNA presso il difensore avv. SAVINI GIUSEPPE

NUNZIO (DECEDUTO) GODOLI (C.F. GDLNNZ36S16H199C), con il patrocinio dell'avv. DE CESARE ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIRICA 43 48100 RAVENNA presso il difensore avv. DE CESARE ALBERTO

MASSIMO CIRILLI (C.F. CRLMSM60L05H199B), con il patrocinio dell'avv. BACIGALUPO FEDERICA , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIRICA 61 48124 RAVENNA presso il difensore avv. BACIGALUPO FEDERICA

MIRELLA VED. GODOLI FIORENTINO (C.F. FRNMLL40E47B572M), con il patrocinio dell'avv. DALMONTE MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA P. COSTA 39 48100 RAVENNA presso il difensore avv. DALMONTE MASSIMO

ALBERTO EREDE DI GODOLI NUNZIO GODOLI (C.F. GDLLRT66T18H199W), con il patrocinio dell'avv. BISCOTTINI LIA , elettivamente domiciliato in VICOLO S. NICANDRO N. 4 48100 RAVENNA presso il difensore avv. BISCOTTINI LIA

ALESSANDRA EREDE DI GODOLI NUNZIO GODOLI (C.F. GDLLSN67T65H199U), con il patrocinio dell'avv. BISCOTTINI LIA, elettivamente domiciliato in VICOLO S. NICANDRO N. 4 48100 RAVENNA presso il difensore avv. BISCOTTINI LIA

CONVENUTI

CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL (VERONA) (C.F. 00320160237), con il patrocinio dell'avv. CUSUMANO ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIRICA N. 61 48100 RAVENNA presso il difensore avv. CUSUMANO ALBERTO

UNIPOL ASSICURAZIONI - SPA (C.F. 00284160371), con il patrocinio dell'avv. SPIZUOCO GABRIELE, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA DEGLI ARIANI 18 48121 RAVENNA presso il difensore avv. SPIZUOCO GABRIELE

ZURIGO ASS.NI P.A. ORA ZURIG INSURANCE PLC (C.F. O5380900968), con il patrocinio dell'avv. ALBERTINI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA ANGELO MARIANI 22 48121 RAVENNA presso il difensore avv. ALBERTINI ANDREA

OMISSIS

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) respinge la domanda attorea;
- 2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
- 3) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.

Ravenna, 14 luglio 2012

Il giudice

dott. Antonella Allegra



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI _____
IL CANCELLIERE

RAVENNA

P.L.O. 12

2012



N. R.G. 2682/2007



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MASSIMO VICINI
ha pronunciato la seguente

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA
Sentenza n. 2682/07
N. 2682/07
N. 7104
N. 2715
N. // Grat. Patr.

C.U.I.R.

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2682/2007 promossa da:

ANTONIO TARTAMELLA, con il patrocinio dell'avv. ZAULI MENOTTO e
dell'avv. MAZZIOTTI DI CELSO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA DIAZ 42
48100 RAVENNA presso il difensore avv. MAZZIOTTI DI CELSO MARCO

ATTORE

contro

MARIO ZOLI, con il patrocinio dell'avv. FRIGIERI FRANCESCO, elettivamente
domiciliato in VIALE VINCENZO RANDI 92 48100 RAVENNA presso il difensore
avv. FRIGIERI FRANCESCO

CASA DI CURA SAN FRANCESCO SRL, con il patrocinio dell'avv. SAVINI
GIUSEPPE e dell'avv. DE CESARE ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIALE
DELLA LIRICA 43 48100 RAVENNA presso il difensore avv. SAVINI GIUSEPPE

CONVENUTI

AURORA COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA, con il patrocinio dell'avv.
NANNI GIOVANNI e dell'avv. NANNI GAIA, elettivamente domiciliata in VIA
MAZZINI 16 48100 RAVENNA presso il difensore avv. NANNI GIOVANNI

ZURICH INSURANCE COMPANY SA, con il patrocinio dell'avv. ALBERTINI
ANDREA, elettivamente domiciliata in VIA MARIANI 22 48100 RAVENNA presso il
difensore avv. ALBERTINI ANDREA

TERZI CHIAMATI

colloca n. 30.9.00
% CANCELLERIA

OMISSIS

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:

- 1) respinge le domande proposte da Tartamella Antonio nei confronti di Zoli Mario e della Casa di Cura San Francesco;
- 2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.


Così deciso in Ravenna, il giorno 30/9/2010.

Il Giudice


IL CANCELLIERE



(dott. Massimo Vicini)



DEPOSITO
OGGI 30/9/2010
IL CANCELLIERE



5

N. R.G. 3097/2007



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONELLA ALLEGRA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3097/2007 promossa da:

PATRIZIA ASTOLFI (C.F. STLPRZ57B51H294I), con il patrocinio dell'avv.
TREDOZI PIERNICOLA e dell'avv. **ZAULI CARLO** (ZLACRL57E03D357U)
C/O AVV. TREDOZI P. 48100 RAVENNA ; elettivamente domiciliato in VIA
GUACCIMANNI, 3 48100 RAVENNA presso il difensore avv. TREDOZI
PIERNICOLA

ATTRICE

contro

FILIPPO FANINI (C.F. FNNFPP35M28E868M), con il patrocinio dell'avv.
TOMBACCINI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA ROMOLO MURRI
7 C/O AVV. MAGNANI CRISTINA 48100 RAVENNA presso il difensore avv.
TOMBACCINI CLAUDIO

CONVENUTO

CASA DI CURA SAN FRANCESCO SRL (C.F. 00200150399), con il
patrocinio dell'avv. **SAVINI GIUSEPPE** e dell'avv. **DE CESARE ALBERTO**
(DCSLRT68R26E289P) VIALE DELLA LIRICA 43 48100 RAVENNA ; ,
elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIRICA
43 48124 RAVENNA presso il difensore avv. **SAVINI GIUSEPPE**

CONVENUTA

ZURICH INSURANCE COMPANY (C.F. 01627980152), con il patrocinio
dell'avv. **ALBERTINI ANDREA** , elettivamente domiciliato in VIA ANGELO

TRIBUNALE di RAVENNA

Sentenza n. 278 del

N. 3097/07 Fasc.

N. 6987 Cron.

N. 1891 Rep.

N. — Grat. Patr.

C.U.I.R.

celleria il 26/9/07
AL CANCELLIERE

MARIANI 22 48121 RAVENNA presso il difensore avv. ALBERTINI ANDREA

TERZA CHIAMATA

OMISSIS

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) respinge la domanda attorea;
- 2) per l'effetto dichiara assorbita ogni altra questione;
- 3) compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti;
- 4) pone definitivamente a carico dell'attrice e del convenuto Filippo Fanini le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.

Ravenna, 24 settembre 2011

Il giudice

dott. Antonella Allegra

IL CANCELLIERE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 6 Set. 2011
IL CANCELLIERE